

AVVISO
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 2 e 41, COMMA 4 c.p.a.

I sottoscritti Avvocati Marco Di Lullo (C.F. DLLMRC75D22H501W; pec: marcodilullo@ordineavvocatiroma.org) Franco Coccoli (C.F. CCCFNC73E11L182P; pec: franco.coccoli@ordineavvocatilaquila.it) e Francesco Coronidi (C.F. CRNFNC84M12H501G; pec: francesco.coronidi@ordineavvocatiroma.org) nella loro qualità di difensori e domiciliatari del dottor **FRANCESCO MARIA PATERNITI** nel giudizio R.G. 3813/2023 incardinato innanzi al TAR Lazio, Roma, Sezione II

AVVISANO

di quanto segue i soggetti controinteressati nel precitato giudizio, nel prosieguo nominalmente individuati, nei termini indicati dall'Ordinanza dell'Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 4102/2024 del 29.02.2024.

* * *

PREMESSO

- che con il ricorso R.G. 3813/2023, incardinato innanzi al TAR Lazio, Roma, Sezione II, il Dott. **FRANCESCO MARIA PATERNITI**, come sopra rappresentato e difeso, ha chiesto l'annullamento:

“a) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) n. 161709 del 30 dicembre 2022, di approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, Profilo A;

b) della graduatoria di merito del predetto concorso, allegata al decreto n. 161709/2022, relativa al Profilo A, nella parte in cui il Dott. Paterniti è stato collocato alla posizione n. 35, con un punteggio complessivo pari a 251,75 punti;

c) dei verbali nn. 51, 52 e 53 del 19, 27 e 28 dicembre 2022, con cui la Commissione del predetto concorso disponeva il rigetto della richiesta di rivalutazione titoli avanzata dal Dott. Paterniti;

d) della nota DAG 0001243/2023 del 4 gennaio 2023 con la quale l'Amministrazione "respingeva" la domanda di ricalcolo del punteggio presentata dal Dott. Paterniti;

e) ove occorrer possa, dell'elenco dei vincitori del citato concorso, allegato al decreto n. 161709/2022, relativo al Profilo A, nella parte in cui non è stato ivi inserito il Dott. Paterniti;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli degli altri candidati al citato concorso";

- che con **Ordinanza n. 4102/2024 del 29.02.2024** l'Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sezione II, ha autorizzato la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., **fissando per la trattazione del ricorso l'Udienza pubblica del 19 giugno 2024, ore di rito;**

- che, in esecuzione della suddetta Ordinanza dell'Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 4102/2024 del 29.02.2024 si formula il seguente

AVVISO

1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO

- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Seconda
- Ricorso R.G. n. 3813/2023

2) NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- Ricorrente: Dott. Francesco Maria Paterniti (C.F. PTRFNC75H23F158E)
- Amministrazione intimata: Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore

3) ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

- decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) n. 161709 del 30 dicembre 2022, di approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, Profilo A

- graduatoria di merito del predetto concorso, allegata al decreto n. 161709/2022, relativa al Profilo A, nella parte in cui il Dott. Paterniti è stato collocato alla posizione n. 35, con un punteggio complessivo pari a 251,75 punti

- verbali nn. 51, 52 e 53 del 19, 27 e 28 dicembre 2022, con cui la Commissione del predetto concorso disponeva il rigetto della richiesta di rivalutazione titoli avanzata dal Dott. Paterniti

- nota DAG 0001243/2023 del 4 gennaio 2023 con la quale l'Amministrazione "respingeva" la domanda di ricalcolo del punteggio presentata dal Dott. Paterniti

- ove occorrer possa, elenco dei vincitori del citato concorso, allegato al decreto n. 161709/2022, relativo al Profilo A, nella parte in cui non è stato ivi inserito il Dott. Paterniti

- ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli degli altri candidati al citato concorso

4) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

- i controinteressati, individuati nell'Ordinanza dell'Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 4102/2024 del 29.02.2024, sono *"tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, Profilo A"*, ovvero:

1 - GIANNONE ANDREA

2 - LO PREJATO GIOVANNI BATTISTA

3 - DE MAGISTRIS DIEGO

4 - CARTA SILVIA

5 - DI CARO PAOLO

6 - PARRETTI MICHELA

7 - BRATTA BARBARA

8 - NOCELLA GIANLUIGI

9 - DI GIACOMO GIUSEPPE

10 - GIULIANI ALESSANDRA

11 - CAMILLETTI MARCO

12 - SANTOMARTINO VERA

13 - CATTEL ALESSANDRO

14 - SALVATORE MARIANGELA

15 - CIANFLOCCA MATTEO

16 - VERNICE NADIA

17 - ASSALVE DAVIDE

18 - FLORA' FEDERICO

19 - RICCI CHIARA ASSUNTA

20 - PALMARIELLO LUIGI

21 - RINALDI MATTEO

22 - MARTELLI SIMONE

23 - GNUCCI COSTANZA

24 - LANDI LUCIO

25 - DI CARLO ANTONIO

26 - LONARDO VINCENZO

27 - DI MARZIO ALFREDO

28 - CAVALLARO FABIO

29 - IATAROLA LUCIANO

30 - IANNUZZI ELEONORA

31 - DI GENNARO VINCENZO

32 - CANELLA FEDERICO

33 - TIBERI SESTILI LISA

**5) COPIA DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO
DEL GIUDIZIO R.G. 3813/2023**

- di seguito copia del testo integrale del ricorso R.G. n. 3813/2023:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

*nell'interesse del Dott. **FRANCESCO MARIA PATERNITI** (C.F. PTRFNC75H23F158E) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Di Lullo (C.F. DLLMRC75D22H501W; pec marcodilullo@ordineavvocatiroma.org; fax. 06.3212296) Franco Coccoli (C.F. CCCFNC73E11L182P; pec franco.coccoli@ordineavvocatilaquila.it; fax. 06.3212296) e Francesco Coronidi (C.F. CRNFNC84M12H501G; pec francesco.coronidi@ordineavvocatiroma.org; fax. 06.3212296) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio - M&D Studio legale Associato, sito in Roma alla Via Michele Mercati n. 51, giusta delega in calce al presente atto*

CONTRO

*- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t.*

e nei confronti

*- del Dott. **LUIGI PALMARIELLO**,*

*- del Dott. **LUCIANO IATAROLA**,*

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) n. 161709 del 30 dicembre 2022, di approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, Profilo A (doc. 1);

- della graduatoria di merito del predetto concorso, allegata al decreto n. 161709/2022, relativa al Profilo A, nella parte in cui il Dott. Paterniti è stato collocato alla posizione n. 35, con un punteggio complessivo pari a 251,75 punti;
- dei verbali nn. 51, 52 e 53 del 19, 27 e 28 dicembre 2022, con cui la Commissione del predetto concorso disponeva il rigetto della richiesta di rivalutazione titoli avanzata dal Dott. Paterniti;
- della nota DAG 0001243/2023 del 4 gennaio 2023 con la quale l'Amministrazione "respingeva" la domanda di ricalcolo del punteggio presentata dal Dott. Paterniti;
- ove occorrer possa, dell'elenco dei vincitori del citato concorso, allegato al decreto n. 161709/2022, relativo al Profilo A, nella parte in cui non è stato ivi inserito il Dott. Paterniti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli degli altri candidati al citato concorso.

* * *

FATTO

1.- Con Bando approvato con decreto prot. n. 122149 del 27 ottobre 2021 – pubblicato sulla G.U. n. 86 del 29 ottobre 2021 – il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma (doc. 2).

I posti messi a bando erano distinti in due profili, l'uno concernente esperti in materia di programmazione e valutazione degli impatti economici e finanziari degli investimenti pubblici (Profilo A - 20 posti) e l'altro relativo ad esperti nel campo giuridico ed economico-finanziario (Profilo B - 18 posti).

Per quanto d'interesse in questa sede, occorre sin da subito rilevare che l'art. 10, punto 3) del Bando, disponeva che "i titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono:

a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; ...

b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il Profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti ...;

c) documentata esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di valutazione finanziaria e di programmazione degli investimenti pubblici, per la quale è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti ..." (doc. 2).

2.- Il Dott. Francesco Maria Paterniti – dipendente dell'Agenzia delle Entrate dal marzo 2004 all'aprile 2008 e, successivamente e senza soluzione di continuità, dipendente a tempo indeterminato dello stesso MEF, con qualifica di funzionario di Area III, dal 24 aprile 2008 a tutt'oggi, – partecipava al suddetto concorso per il Profilo A, essendo in possesso dei prescritti requisiti.

A tal fine, quindi, l'odierno ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione (doc. 3) nel termine indicato dal Bando, chiedendo di poter accedere alla riserva del 30% dei posti in favore del personale di ruolo del MEF prevista dall'art. 1, comma 2, della lex specialis.

3.- Il ricorrente veniva, quindi, ammesso al concorso e svolgeva le due prove scritte di cui all'art. 8 del Bando.

La Commissione esaminatrice all'uopo nominata – in base al disposto dell'art. 10 della lex specialis - procedeva alla valutazione dei titoli prima della correzione degli elaborati dei candidati ammessi alla prova scritta.

Il ricorrente svolgeva, poi, la prova orale, anch'essa superata.

Con nota prot. n. U-069593/2022 del 4 novembre 2022, l'Amministrazione comunicava al Dott. Paterniti la votazione conseguita nelle due prove scritte e quella relativa alla valutazione dei titoli (doc. 4).

Successivamente allo svolgimento della prova orale l'odierno ricorrente si avvedeva che la Commissione gli aveva assegnato un punteggio per i titoli (pari a 31,26 punti) di molto inferiore a quello cui l'interessato aveva diritto, atteso che la Commissione non aveva computato – tra i titoli di servizio di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando – gli oltre 13 anni di servizio prestati dal Dott. Paterniti, con la qualifica di funzionario di Area III presso il MEF, cui corrispondeva un punteggio pari a 1,5 punti l'anno, fino ad un massimo di 30 punti (doc. 2).

4.- Conseguentemente, con nota in data 13 dicembre 2022 (doc. 5), trasmessa al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF (di seguito DAG), il Dott. Paterniti:

a) ammetteva di non aver compiutamente indicato, nella propria domanda di partecipazione, lo svolgimento dei predetti anni di servizio presso il MEF, ritenendo superflua tale indicazione in quanto si trattava di servizio prestato in favore dell'Amministrazione che aveva indetto il concorso;

b) evidenziava che tale dato era comunque agevolmente desumibile dalla sua domanda di partecipazione, in quanto in tale domanda i) era specificato che l'interessato intendeva accedere alla riserva del 30% dei posti prevista in favore dei soli dipendenti a tempo indeterminato del MEF; ii) era comunque indicato il possesso del requisito dell'essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio;

c) chiedeva, quindi, alla Commissione di rettificare il punteggio ad esso assegnato per i titoli di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando, computando i punti relativi agli oltre 13 anni di servizio svolto in favore del MEF.

5.- Con nota prot. n. 154784 del 15 dicembre 2022 il DAG trasmetteva l'istanza del concorrente alla Commissione esaminatrice, corredata di apposita nota istruttoria (doc. 6).

Con verbale n. 51 del 19 dicembre 2022 la Commissione esaminatrice – recependo il contenuto della suddetta nota istruttoria – rigettava l’istanza di rettifica avanzata dal concorrente, ritenendo che il suo accoglimento avrebbe comportato una lesione della par condicio tra i concorrenti (doc. 7).

Tale determinazione veniva, poi, comunicata dalla Commissione al DAG con nota prot. n. 157037 del 21 dicembre 2022 (doc. 8), mentre nessuna comunicazione al riguardo veniva trasmessa al concorrente, che restava in attesa di conoscere l’esito della sua istanza.

6.- Il concorso, dunque, procedeva nel suo iter e con decreto n. 161709 del 30 dicembre 2022 veniva approvata la graduatoria del concorso e l’elenco dei vincitori per il Profilo A (doc. 1).

In detta graduatoria il concorrente si classificava – tra gli idonei – al trentacinquesimo posto su venti messi a concorso, con un punteggio complessivo di 251,75 punti.

6.1.- Con nota DAG prot. n. 1243/2023 del 4 gennaio 2023 – e quindi persino successiva alla pubblicazione della graduatoria – l’Amministrazione comunicava che “la Commissione ha ritenuto di non poter prendere in considerazione - ai fini della valutazione dei titoli - il titolo da Lei indicato con l’istanza in oggetto, in quanto non dichiarato nella domanda di partecipazione, e per l’effetto, di non accogliere l’istanza di rivalutazione dei titoli da Lei formulata...” (doc. 9).

7.- Con istanza in data 30 gennaio 2023, il Dott. Paterniti chiedeva l’accesso alla documentazione amministrativa relativa al concorso (doc. 10).

A seguito del riscontro da parte della Pubblica Amministrazione (doc. 11), tuttavia, l’odierno ricorrente apprendeva – non senza una certa sorpresa – che il sub-procedimento di esame delle istanze di ricalcolo dei punteggi era stato svolto dalla Commissione con modalità del tutto illegittime e contraddittorie.

In particolare, il ricorrente veniva a conoscenza della circostanza che, all’esito della comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai titoli posseduti dai partecipanti per il Profilo A, otto concorrenti – tra i quali, per quanto d’interesse in questa sede, i dottori Mariangela Salvatore (doc. 12) e Federico Florà (doc. 13) –

avevano presentato delle istanze di rettifica dei punteggi, analogamente a quanto richiesto dal Dott. Paterniti (doc. 5).

Il DAG aveva, quindi, trasmesso dette istanze alla Commissione esaminatrice, che – con i verbali nn. 49 del 9 dicembre 2022 (doc. 14), 50 del 14 dicembre 2022 (doc. 15) e 51 del 19 dicembre 2022 (doc. 7) - aveva proceduto a respingerle in via definitiva, evidenziando che il loro accoglimento avrebbe comportato una lesione della par condicio tra i concorrenti e confermando, quindi, i punteggi già assegnati.

Sorprendentemente, l'Ufficio personale del DAG – non si comprende bene a che titolo – con nota prot. n. 158985 del 23 dicembre 2022 (doc. 16) chiedeva alla Commissione di “procedere in autotutela” a rettificare i punteggi assegnati ad alcuni specifici candidati, nominalmente individuati in detta nota (tra cui i dottori Mariangela Salvatore e Federico Florà ma non anche il Dott. Paterniti), “suggerendo” le iniziative volte a rettificare il loro punteggio e le relative modalità di calcolo dello stesso.

Nessuna motivazione veniva fornita dall'Ufficio personale né in merito alle ragioni di tale richiesta di modifica in autotutela di alcuni punteggi né relativamente alle ragioni in base alle quali il medesimo Ufficio aveva ritenuto opportuno riesaminare la posizione solo di alcuni dei candidati che avevano presentato istanza di rettifica del punteggio, e non di tutti.

La Commissione esaminatrice, con i verbali nn. 52 e 53 del 27 e 28 dicembre 2022 (docc. 17 e 18), dava espressamente atto di voler accogliere i ‘suggerimenti’ dell'Ufficio personale del DAG e, quindi, rideterminava i punteggi assegnati ad alcuni concorrenti nei termini richiesti dal predetto Ufficio, confermando per il resto le precedenti valutazioni espresse con i verbali nn. 49, 50 e 51 del 2022, ivi compreso il rigetto dell'istanza di ricalcolo avanzata dal Dott. Paterniti, assegnando dunque al ricorrente, per i titoli di servizio di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando, solamente 6,25 punti su 30, senza quindi considerare gli oltre 13 anni di servizio prestati dal Dott. Paterniti in favore del MEF, con la qualifica di funzionario di Area III (cfr. doc. 17 nonché scheda valutativa del ricorrente sub doc. 19).

8.- *L'operato della Pubblica Amministrazione è del tutto illegittimo e merita integrale annullamento ad opera di codesto Ecc.mo TAR alla stregua dei motivi di seguito articolati.*

* * *

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L. N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, L. N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATAMENTO.

1.- *L'operato della Pubblica Amministrazione deve ritenersi illegittimo, in primo luogo, nella parte in cui la Commissione di concorso ha ritenuto di non attivare l'istituto del cd. soccorso istruttorio in favore del Dott. Paterniti.*

In proposito, giova ricordare che, con specifico riferimento ai concorsi pubblici, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che "...l'art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale – come tale valevole anche nei concorsi pubblici – che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti coinvolti nell'esercizio del potere di regolarizzare od integrare la documentazione incompleta presentata. Nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione..." (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

Infatti, in tal caso, "...il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)..." (TAR Lazio, Sez. II, 19 aprile 2022, n. 4664).

Il ricorso a detto istituto nell'ambito dei concorsi pubblici trova, tuttavia, un limite nel rispetto della par condicio tra i candidati, di talché il soccorso istruttorio va attivato qualora l'errore in cui è incorso il partecipante sia agevolmente rilevabile dalla Commissione e, cioè, "...qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza..." (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241).

Orbene, quanto al caso di specie, non sembra di potersi seriamente dubitare del fatto che nella fattispecie di cui trattasi ricorressero tutti i presupposti individuati dalla richiamata giurisprudenza al fine di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio.

2.- Occorre innanzitutto rilevare che il Dott. Paterniti, nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 3), ha indicato – tra i titoli di servizio relativi ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, cui si accede con laurea, ex art. 10, punto 3, lett. a) del Bando (doc. 2) – il solo servizio svolto presso l'Agenzia delle Entrate tra il 2004 ed il 2008, senza dunque richiamare il servizio successivamente prestato, senza soluzione di continuità, in favore del MEF per oltre tredici anni, ovvero dal 2008 sino alla data di scadenza indicata dalla lex specialis (novembre 2021).

Ciò in quanto – come ammesso dallo stesso ricorrente con la propria istanza di ricalcolo del 13 dicembre 2022 (doc. 5) – il Dott. Paterniti aveva erroneamente, ma in buona fede, ritenuto superflua l'indicazione del servizio svolto presso il MEF in quanto si trattava della medesima Amministrazione che aveva indetto il concorso, perfettamente a conoscenza dunque del rapporto di lavoro in essere tra le parti da oltre un decennio.

La mancata puntuale indicazione di detto servizio costituisce, dunque, il frutto di un evidente errore di compilazione, non soltanto agevolmente riconoscibile, ma perfino espressamente riconosciuto (seppure a fini parziali) dalla Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi.

3.- Occorre al riguardo rilevare che, nella già citata domanda di partecipazione (doc. 3), il Dott. Paterniti aveva espressamente dichiarato sia di essere in possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, lett. c) del Bando – ovvero l'essere “dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio” – sia di voler fruire della riserva di posti del 30% riservata ai dipendenti del MEF.

Dalla lettura della domanda di partecipazione del ricorrente, dunque, emergeva sin da subito l'esistenza di un errore di compilazione in merito ai titoli di servizio effettivamente vantati dal Dott. Paterniti che, da un lato, aveva dichiarato di essere dipendente del MEF e di essere attualmente dipendente dell'Amministrazione pubblica da almeno 5 anni mentre, dall'altro lato, aveva indicato nell'apposito riquadro soltanto i quattro anni di servizio svolti in favore di una differente Amministrazione pubblica oltre un decennio prima.

All'esito della disamina di tale domanda, dunque, la Commissione si è avveduta del fatto che il ricorrente non avesse indicato correttamente il servizio svolto in favore della Pubblica Amministrazione atteso che – diversamente opinando – avrebbe dovuto escludere il Dott. Paterniti dal concorso per difetto di un requisito di partecipazione, avendo il Dott. Paterniti dichiarato solo 4 anni di servizio presso l'Agenzia delle Entrate a fronte dei 5 necessari anche solo per poter partecipare al concorso di cui trattasi e comunque tale servizio presso l'Agenzia delle Entrate non era attuale bensì cessato sin dal 2008.

L'errore in cui è incorso il ricorrente, dunque, era in tutta evidenza agevolmente riconoscibile dall'Amministrazione, che lo ha effettivamente riconosciuto ammettendo il Dott. Paterniti al concorso.

3.1.- Non solo: detto errore è stato perfino espressamente riconosciuto dalla Commissione, che ha dato atto a verbale di essersi avveduta dell'imprecisione inficiante la domanda del concorrente.

Difatti – come emerge dalla scheda valutativa predisposta in relazione alla posizione del ricorrente – la stessa Commissione ha assegnato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del bando, al Dott. Paterniti il punteggio di 6,25 punti per i 4 anni di servizio svolti in favore dell'Agenzia delle Entrate, senza dunque scomputare da

tale servizio, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 10 del Bando, i 5 anni che costituivano requisito di ammissione, in quanto detti cinque anni “sembrerebbero essere stati decurtati dal candidato” (cfr. scheda valutativa del ricorrente sub doc. 19).

A fronte dell'evidente errore di compilazione constatato dalla stessa Commissione in merito al contenuto della domanda del ricorrente, dunque, quest'ultima – in ossequio a quanto stabilito dalla richiamata giurisprudenza e nell'ottica di garantire il rispetto non solo del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1, comma 2-bis della L. n. 241/1990 ma anche del principio di necessaria selezione dei migliori candidati a posti pubblici di cui all'art. 97 della Costituzione – avrebbe necessariamente dovuto procedere ad attivare il soccorso istruttorio, consentendo al ricorrente di chiarire alcuni aspetti relativi alla propria domanda, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990.

Ciò tanto più considerando che tale regolarizzazione non avrebbe in alcun modo inciso sulla par condicio competitorum, atteso che il ricorrente – per regolarizzare la propria posizione – non avrebbe neanche dovuto trasmettere della nuova documentazione, atteso che i titoli di cui chiedeva (e chiede) il riconoscimento erano già pacificamente in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, ovvero il MEF, quale amministrazione di appartenenza del Dott. Paterniti da oltre un decennio.

Se avesse attivato il soccorso istruttorio, d'altronde, l'Amministrazione avrebbe potuto acclarare che il candidato odierno ricorrente è dipendente pubblico appartenente alla Terza Area funzionale, senza soluzione di continuità, dal 1° marzo 2004 e sino alla data di scadenza prevista dal Bando e dunque per più di 17 anni, con conseguente attribuzione al ricorrente di un punteggio per i titoli di servizio di cui all'art. 10, punto 3, lett a) del Bando – previo scomputo dei 5 anni valevoli quale requisito di partecipazione – di 18,25 punti in luogo dei soli 6,25 punti assegnati dalla Commissione (17 anni e 1/4 - 5 anni x 1,5 punti = 18,25)

Di qui l'evidente illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice, che non ha attivato il necessario sub-procedimento di soccorso istruttorio in favore del

ricorrente, come avrebbe viceversa dovuto fare in ossequio ai citati orientamenti giurisprudenziali ed allo stesso disposto dell'art. 6, L. n. 241/1990.

4.- Ma vi è ancora di più.

Ed invero, anche volendo ritenere che la Commissione non fosse tenuta ad attivare il soccorso istruttorio in favore del ricorrente – e così non è nel modo più assoluto – l'operato della Commissione sarebbe comunque illegittimo, atteso che quest'ultima era in possesso di tutti gli elementi idonei a consentirgli di assegnare al Dott. Paterniti un punteggio per i suoi titoli superiore a quello in concreto attribuito, ai sensi del richiamato art. 10, punto 3, lett a), del Bando, relativo al servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni.

In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza ha affermato che in caso di errore di compilazione di una domanda, l'Amministrazione deve procedere ad emendare l'errore di compilazione in essa contenuto, allorché lo stesso sia riconoscibile, in quanto “...se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente...” (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 19 aprile 2022, n. 4664; Cons. di Stato, Sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Nel caso di specie, l'errore compiuto dal candidato era agevolmente riconoscibile dall'Amministrazione che – come sopra dimostrato – lo ha, seppure a fini parziali, espressamente riconosciuto.

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere ad emendare l'errore riconosciuto, sulla base dei dati comunque contenuti nella domanda.

4.1.- Occorre, al riguardo, rilevare che nella propria domanda di partecipazione (doc. 3), tra i titoli di cui all'art. 10, punto 3, lett. b) del Bando – concernenti “incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale ... conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza” – il ricorrente ha inserito l'incarico di “revisore ambiti territoriali scolastici”, svolto su designazione del MEF nel periodo intercorrente tra l'8.09.2010 ed il 26.11.2021 (oltre 11 anni).

In proposito, è opportuno segnalare che il MEF conferisce tali incarichi esclusivamente a dipendenti muniti di laurea con qualifica di funzionario III Area ovvero con qualifica dirigenziale, come si evidenzia dal Decreto di nomina dello stesso Dott. Paterniti (doc. 20), in ragione della delicatezza della funzione da svolgere.

Il ricorrente, dunque – sebbene in un riquadro non corretto – ha comunque espressamente dichiarato di aver svolto incarichi presso Enti pubblici su designazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza, in base al tenore letterale dell’art. 10, punto 3, lett b) del Bando, che nel caso di specie era indicata nel MEF, e come comunque risultava anche in ragione del dichiarato diritto alla riserva di posti prevista dal bando a favore dei dipendenti dell’Amministrazione banditrice, cioè a dire lo stesso MEF.

Pertanto dalla domanda dell’odierno ricorrente risultava chiaramente che il Dott. Paterniti:

a) era dipendente del MEF in quanto aveva dichiarato di avere diritto alla riserva dei posti;

b) era dipendente del MEF con la qualifica di revisore, per la quale è richiesta la laurea;

c) aveva svolto il proprio servizio in qualità di dipendente pubblico presso il MEF, con qualifica per la quale era richiesta la laurea, quantomeno dal settembre 2010 al novembre 2021 e, quindi, per almeno 11 anni.

A seguito della piana disamina della domanda di partecipazione del Dott. Paterniti, quindi, la Commissione era perfettamente a conoscenza delle suddette circostanze, che emergevano con tutta chiarezza dalla domanda di partecipazione, senza necessità alcuna di acquisire ulteriore documentazione.

Di talché – considerando che la Commissione era già ben consapevole dell’errore in cui era incorso il ricorrente nella compilazione della domanda (cfr. par. 2 che precede) – la medesima Commissione, anche senza attivare il soccorso istruttorio, pur necessario, avrebbe comunque dovuto considerare il servizio prestato presso il MEF dal Dott. Paterniti per oltre 11 anni, trattandosi di servizio comunque dichiarato dal concorrente nella propria domanda di partecipazione.

4.2.- Se avesse operato in tal modo, d'altra parte, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto assegnare all'interessato, per i suoi titoli di servizio di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando, quantomeno 15,25 punti, in quanto:

i) 6,25 punti erano stati già assegnati per gli oltre 4 anni di servizio svolti presso l'Agenzia delle Entrate (2004-2008);

ii) in relazione agli ulteriori 11 anni di servizi attestati nella domanda di partecipazione, la Commissione avrebbe dovuto scomputare i 5 anni che costituivano requisito di partecipazione e, dunque, assegnare ulteriori 9 punti al Dott. Paterniti (11 anni - 5 anni x 1,5 punti = 9 punti) per un totale di complessivi 15,25 punti (6,25 + 9 = 15,25) per i titoli di servizio di cui al citato art. 10, punto 3, lett. a) del Bando.

Ciò, d'altra parte, a maggior ragione considerando che – come avremo modo di precisare nel successivo motivo sub II – la Commissione ha operato proprio in tal modo per valutare i titoli di un altro candidato, ovvero la Dott.ssa Mariangela Salvatore.

La Commissione, difatti – recependo i “suggerimenti” formulati dal DAG con nota prot. n. 158985 del 23 dicembre 2022 (doc. 16) – ha attribuito alla Dott.ssa Salvatore il punteggio per anzianità di servizio di cui all'art.10, punto 3, lett. a) del Bando utilizzando i dati inseriti dalla concorrente nel riquadro relativo ai titoli di cui all'art. 10, punto 3, lett. c) del Bando stesso, ritenendo che i dati ivi indicati consentissero comunque di ricavare l'anzianità di servizio della stessa candidata, ai fini dell'attribuzione del (diverso) punteggio per anzianità di servizio di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) del Bando, ricalcolato dunque da 0,26 punti a ben 18,125 punti (cfr. verbale n. 53 del 28 dicembre 2022 e relativa scheda valutativa della Dott.ssa Salvatore; doc. 18).

È evidente, dunque, che se la Commissione avesse operato nella medesima maniera anche in relazione alla posizione del Dott. Paterniti, avrebbe dovuto assegnare a quest'ultimo un punteggio per i titoli di servizio di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) del Bando quantomeno pari a 15,25 punti, ben superiore quindi al punteggio di 6,25 illegittimamente attribuito dalla Commissione esaminatrice.

4.3.- Pertanto, se la Commissione avesse rispettato il fondamentale principio della par condicio competitorum, avrebbe certamente dovuto assegnare un maggior punteggio ai titoli di servizio posseduti dal Dott. Paterniti, consentendogli una miglior collocazione nella graduatoria finale del concorso.

Ciò, d'altronde, nell'ottica di garantire il rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1, comma 2-bis della L. n. 241/1990 ed in ossequio al principio di necessaria selezione dei migliori candidati a posti pubblici, diretto precipitato dell'art. 97 della Costituzione.

Di qui l'ulteriore profilo d'illegittimità dell'operato della Commissione che ha assegnato al concorrente un punteggio del tutto inadeguato rispetto ai parametri di cui all'art. 10, punto 3), lett. a) del Bando, pur essendo in possesso di tutti i dati necessari per poter correttamente valutare i titoli effettivamente posseduti dal Dott. Paterniti.

D'altro canto, la determinazione dell'Amministrazione banditrice di valorizzare l'esperienza di servizio nella qualifica di funzionario del candidato è pienamente coerente con il surrichiamato criterio di selezione dei migliori, atteso che i posti a concorso sono da dirigente e quindi di manager pubblico e la conoscenza acquisita sul campo, in concreto, del modus operandi e delle "logiche" delle pubbliche amministrazioni appare pienamente coerente con la finalità di selezionare i soggetti più adatti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

5.- Nel contesto testé delineato appare del tutto evidente anche l'illegittimità della scelta della Commissione di non accogliere l'istanza di rettifica del punteggio avanzata dal ricorrente (doc.5).

Difatti, al momento della ricezione di detta istanza, la Commissione era già a conoscenza:

a) sia dell'imprecisione recata dalla domanda di partecipazione del ricorrente (cfr. supra parr. 2 e 3);

b) sia del fatto – che emergeva dal testo della medesima domanda – che il Dott. Paterniti aveva comunque svolto servizio di dipendente dello stesso MEF, nella Terza Area funzionale, (quantomeno) dal 2010 al momento della partecipazione al concorso, in una posizione per la quale era richiesta la laurea (cfr. par. 4);

c) sia della circostanza che la rettifica del punteggio chiesta dal ricorrente non avrebbe neanche richiesto la trasmissione di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata alla domanda di partecipazione, poiché i titoli di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento erano già stati parzialmente indicati nella predetta domanda e, comunque, erano tutti già in possesso del MEF, quale amministrazione di appartenenza del Dott. Paterniti da oltre un decennio.

6.- Conclusivamente, nella domanda di ammissione del Dott. Paterniti erano contenuti i dati illegittimamente non considerati dall'Amministrazione o comunque i dati idonei ad imporre l'uso dello strumento del soccorso istruttorio al fine di consentire al candidato di chiarire (e non integrare) alcuni aspetti relativi alla propria domanda, senza incorrere in alcuna violazione del principio della par condicio, ovvero comunque ad emendare l'errore di compilazione riconosciuto dalla stessa Amministrazione.

Conseguentemente il punteggio attribuito dall'Amministrazione all'odierno ricorrente relativamente ai titoli di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando è del tutto illegittimo per i vizi di cui in rubrica.

* * *

II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L. N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ.

1.- Fermo restando quanto precede, non ci si può esimere dal rilevare che l'illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice appare ancor più grave in quanto costituisce il frutto di una evidente disparità di trattamento tra i concorrenti, in aperta violazione di quel principio della par condicio competitorum che la stessa Commissione ha dichiarato di voler tutelare.

Difatti, come già accennato in punto di fatto, non si può non ribadire che l'Amministrazione ha assunto una condotta diametralmente opposta con riferimento all'istanza presentata dall'odierno ricorrente rispetto a quanto fatto per

altri candidati, assumendo per il primo una posizione di “chiusura” del tutto illegittima – come sopra evidenziato – rispetto alle valutazioni effettuate per altri candidati, operando anche in maniera contraddittoria.

A tale proposito, è opportuno evidenziare il modus operandi del DAG e della Commissione di concorso con riferimento all’istanza proposta dal Dott. Paterniti, rispetto a quello tenuto – e alle valutazioni effettuate – rispetto alla posizione di altri candidati, tra cui la dott.ssa Mariangela Salvatore ed il dott. Federico Florà, sulla base della documentazione acquisita all’esito dell’esercizio del diritto di accesso.

2.- Quanto alla richiesta di ricalcolo del Dott. Paterniti, la stessa – come anticipato in punto di fatto – veniva presentata dall’odierno ricorrente in data 13 dicembre 2022, essendo venuto a conoscenza del punteggio relativo ai titoli (doc. 5).

Il DAG, senza aver ricevuto alcuna richiesta dalla Commissione di concorso – unico organo deputato alla valutazione dei titoli e quindi anche alla valutazione delle domande di riesame relative al punteggio conseguito – trasmetteva alla Commissione, oltre alla richiesta del Dott. Paterniti, di propria iniziativa, una nota istruttoria prot. n. 154784 del 15 dicembre 2022 (doc. 6) con la quale esprimeva una serie di considerazioni di carattere ostativo all’accoglimento dell’istanza.

La Commissione di concorso si riuniva in data 19 dicembre 2022 (di cui al verbale n. 51, doc. 7) e, in ordine all’istanza del ricorrente, dopo aver espressamente richiamato le “osservazioni” formulate al riguardo dal DAG, determinava di “non poter prendere in considerazione – ai fini della valutazione dei titoli – il titolo indicato dal dott. Paterniti con l’istanza in esame, in quanto non è stato dichiarato nella domanda di partecipazione presentata dallo stesso e, per l’effetto, non accoglie l’istanza di rivalutazione dei titoli formulata dal dott. Paterniti”.

3.- Con riferimento alle istanze di rettifica formulate dai candidati Florà e Salvatore, viceversa, non soltanto il DAG ha assunto un atteggiamento del tutto opposto a quello riservato al Dott. Paterniti, ma la stessa Commissione ha operato in maniera del tutto contraddittoria, senza peraltro fornire alcuna motivazione sul punto.

3.1.- Il DAG, infatti, dopo aver ricevuto le istanze dei suddetti candidati, trasmetteva alla Commissione le stesse istanze, senza tuttavia corredarle di alcuna nota istruttoria, al contrario di quanto fatto per il Dott. Paterniti.

A seguito del suddetto inoltro, la Commissione esaminatrice – con i verbali nn. 49 del 9 dicembre 2022 (doc. 14), 50 del 14 dicembre 2022 (doc. 15) e 51 del 19 dicembre 2022 (doc. 7) – provvedeva a respingerle in via definitiva, evidenziando che il loro accoglimento avrebbe comportato una lesione della par condicio tra i concorrenti e confermando, quindi, i punteggi già assegnati.

E ciò, proprio sulla base dei presupposti e della giurisprudenza che avevano poi indotto la stessa Commissione – a ciò sollecitata dal DAG – a respingere anche l'istanza presentata dall'odierno ricorrente.

3.2.- Sorprendentemente, l'Ufficio personale del DAG – non si comprende bene a che titolo, non risultando che la Commissione avesse effettuato alcuna richiesta in tal senso – con nota prot. n. 158985 del 23 dicembre 2022 (doc. 16), chiedeva alla Commissione di “procedere in autotutela” a rettificare i punteggi assegnati ad alcuni specifici candidati, nominalmente individuati in detta nota (tra cui i dottori Salvatore e Florà ma non anche il Dott. Paterniti), ‘suggerendo’ altresì il punteggio da assegnare ai singoli candidati e le relative modalità di calcolo.

È bene evidenziare che nessuna motivazione veniva fornita dall'Ufficio personale né in merito alle ragioni di tale richiesta di modifica in autotutela di alcuni punteggi né relativamente alle ragioni in base alle quali il medesimo Ufficio aveva ritenuto opportuno procedere di sua iniziativa a riesaminare la posizione solo di alcuni dei candidati che avevano presentato istanza di rettifica del punteggio, peraltro solo dopo che la Commissione di concorso aveva già proceduto a respingerle.

3.3.- La Commissione esaminatrice, con i verbali nn. 52 e 53 del 27 e 28 dicembre 2022 (docc. 17 e 18) – recependo espressamente i “suggerimenti” dell'Ufficio personale del DAG – rideterminava i punteggi assegnati ad alcuni concorrenti, ovvero proprio quelli indicati dal DAG, confermando per il resto le precedenti valutazioni espresse con i verbali nn. 49, 50 e 51 del 2022.

Anche dai suddetti verbali non emergono in alcun modo le ragioni che hanno indotto la Commissione a modificare la propria determinazione, nel senso che la nota dell'Ufficio personale non fornisce alcun elemento fattuale nuovo o diverso la cui valutazione era stata omessa dalla Commissione, bensì semplicemente una nuova e diversa valutazione (ad opera di un organo del tutto estraneo al concorso) e la Commissione, contraddicendo sé stessa e senza alcuna motivazione sul punto, ha acriticamente recepito l'orientamento dell'Ufficio personale, contraddicendo la valutazione precedentemente espressa in sede di rivalutazione dei titoli, a fronte delle domande degli interessati.

Al riguardo, appare assai significativo che la Commissione, nei verbali relativi alla “seconda rivalutazione” – quella operata su richiesta del DAG – non abbia neanche dato conto di aver già proceduto, e con esito diametralmente opposto, alla medesima rivalutazione dei titoli appena pochi giorni prima, a fronte delle istanze presentate dai candidati e trasmesse dallo stesso DAG.

É quindi evidente che l'operato della Commissione e dello stesso DAG sono assai perplessi e che la Commissione ha assunto una condotta contraddittoria e irragionevole, allorché per i suddetti candidati in un primo momento ha rigettato in via definitiva le richieste di riesame, operando con un metro di giudizio particolarmente restrittivo – lo stesso utilizzato per il Dott. Paterniti, richiamando la medesima giurisprudenza e i medesimi presupposti alla base della valutazione negativa attribuita all'istanza del ricorrente – e, soltanto pochi giorni dopo, a fronte di una “non richiesta” nota istruttoria dell'Ufficio personale del DAG, è pervenuta ad una valutazione del tutto opposta solo per alcuni candidati, senza peraltro fornire alcuna motivazione relativamente alle ragioni che avevano indotto a questo repentino mutamento.

4.- Le considerazioni che precedono danno atto dell'evidente contraddittorietà e perplessità dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Tale operato, tuttavia, risulta viziato per un'evidente disparità di trattamento e da una violazione della par condicio competitorum, laddove si consideri che – se la Commissione avesse adottato un metro di valutazione omogeneo per tutti i

candidati – avrebbe certamente dovuto assegnare ai titoli del Dott. Paterniti un punteggio ben superiore a quello in concreto attribuito.

Al riguardo sia consentito rilevare quanto segue.

4.1.- Quanto alla posizione della concorrente dott.ssa Mariangela Salvatore – e, in particolare, alla sua istanza di ricalcolo ed alla successiva produzione documentale (doc. 21) – si osserva che la Commissione, in un primo momento, aveva proceduto a respingere tale domanda di ricalcolo (cfr. verbale n. 49 del 9.12.2022; doc. 14).

Il DAG, tuttavia, con la già citata nota prot. n. 158985 del 23 dicembre 2022 (doc. 16) “invitava” la Commissione di gara a modificare la propria posizione evidenziando espressamente che “...dall’analisi della Scheda di valutazione titoli relativa alla predetta candidata emerge come alla dott.ssa Mariangela Salvatore non sia stato riconosciuto il rapporto di servizio presso questo Ministero erroneamente dichiarato dalla candidata nella sezione “Documentata esperienza lavorativa [...]” (art. 10, punto 3), lett. c del Bando di concorso), posto che la Commissione riconosce alla predetta - con riferimento alla sezione “Rapporti di lavoro subordinato [...]” - il punteggio di 0,26 punti. Corre l’obbligo a questo Ufficio di sottolineare che il servizio dichiarato dalla dott.ssa Mariangela Salvatore nella sezione errata, laddove - al contrario - inserito correttamente in domanda di partecipazione, avrebbe alla stessa procurato un apprezzabile punteggio aggiuntivo...”.

Ciò, peraltro, nonostante la circostanza che la Dott.ssa Salvatore, nella propria istanza di ricalcolo, non avesse neanche specificato in maniera dettagliata quali sarebbero state le omissioni o gli errori in cui sarebbe incorsa la Commissione né quali punteggi non sarebbero stati correttamente valutati, essendosi viceversa limitata a richiedere un generico ricalcolo dei punteggi (cfr. istanza del 4 novembre 2022; doc. 21).

La Commissione, tuttavia, recependo espressamente il “suggerimento” del DAG, modificava il proprio metodo di valutazione e accoglieva l’istanza della concorrente, attribuendole il punteggio per anzianità di servizio di cui all’art. 10, punto 3, lett. a) del Bando utilizzando i dati non correttamente inseriti dalla

concorrente nel riquadro relativo ai titoli di cui all'art. 10, punto 3, lett. c) del Bando stesso, con un incremento del punteggio di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) del Bando da 0,26 punti a ben 18,125 punti (cfr. verbale n. 53 del 28 dicembre 2022 e relativa scheda valutativa della Dott.ssa Salvatore; doc. 18).

Orbene, è del tutto evidente che, se la Commissione avesse utilizzato il medesimo metro di giudizio cui aveva fatto ricorso per la dott.ssa Salvatore anche in favore del Dott. Paterniti, avrebbe allora dovuto necessariamente considerare ai fini del punteggio di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando anche l'anzianità di servizio erroneamente indicata dal ricorrente nel riquadro di cui all'art. 10, punto 3, lett. b) del Bando, assegnandogli dunque un punteggio pari quantomeno a 15,25 punti, ben superiore a quello di 6,25 punti in concreto attribuito (cfr. motivo sub I, parr. 4 e ss.).

La disparità di trattamento e la violazione della par condicio che inficia l'operato della Commissione appare, quindi, francamente palese.

4.2.- Quanto precede emerge, d'altronde, in maniera parimenti evidente dalla disamina dell'operato della Commissione in relazione alla posizione del Dott. Federico Florà.

Anche in questo caso, difatti, la Commissione aveva in un primo momento respinto, con specifica motivazione, l'istanza di ricalcolo dei punteggi avanzata dal Florà in data 12 dicembre 2022 (doc. 22), precisando che il suo accoglimento avrebbe leso la par condicio competitorum atteso che in sede di domanda l'interessato non aveva chiarito se l'esperienza lavorativa ivi richiamata fosse o meno afferente alle materie indicate dal Bando (cfr. verbale n. 50 del 14.12.2022; doc. 15).

Il DAG, tuttavia, con la già citata nota prot. n. 158985 del 23 dicembre 2022 (doc. 16) "invitava" la Commissione di gara a modificare la propria posizione evidenziando espressamente la possibilità "di procedere alternativamente come segue:

- assegnare con riserva il punteggio indicato dal Bando al titolo dichiarato dal candidato, contestualmente assumendo informazioni integrative volte a verificare, con riferimento alla documentata esperienza dichiarata dal dott. Alfredo Di Marzio,

la “*afferenza alle materie*” indicate nel Bando di concorso” (di tale attività si farebbe carico lo scrivente Ufficio);

- assegnare con riserva il punteggio indicato dal Bando al titolo dichiarato dal candidato, dando impulso all’avvio di un procedimento di soccorso istruttorio (di cui lo scrivente Ufficio si farebbe carico), mirante all’integrazione ... delle informazioni inserite in domanda di partecipazione”.

La Commissione, dunque, contraddicendo sé stessa, accoglieva – sempre aderendo ai “suggerimenti” dell’Ufficio personale – anche l’istanza di ricalcolo del Florà, modificando il proprio metro di valutazione e prendendo in considerazione, ai fini del punteggio di cui all’art. 10, punto 3, lett. c) del Bando, il titolo di servizio non adeguatamente dichiarato dal candidato in sede di domanda di partecipazione, assegnandogli ulteriori 5 punti e riservandosi di “verificare se il titolo rientra effettivamente nella lettera in esame (materia prelegislativa)” in un (imprecisato) secondo momento (cfr. verbale n. 52 del 27.12.2022 e relativa scheda valutativa del Dott. Florà; doc. 17).

In particolare, occorre evidenziare che il Dott. Florà, con riferimento ai titoli di cui all’art. 10, comma 3, lett. c) del Bando, nella domanda di concorso, si era limitato a dichiarare di aver prestato servizio presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento affari giuridico legislativi - servizio attività economiche e finanza pubblica, senza specificare in alcun modo la sussumibilità di tale attività quale “esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di valutazione finanziaria e di programmazione degli investimenti pubblici”, come richiesto dal bando.

Solo con la propria istanza di ricalcolo, presentata come detto in data 12.12.2022 (doc. 22), il Dott. Florà specificava – nella tabella ivi allegata – che “durante il periodo di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho prestato servizio dal 6/07/2012 al 4/09/2022 presso il Dipartimento Affari giuridico-legislativi, Servizio attività economiche e finanza pubblica, con il compito

di curare l'istruttoria formale e sostanziale degli atti normativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico".

Contrariamente a quanto avvenuto nel caso del Dott. Paterniti, tuttavia, a fronte del "suggerimento" del DAG la Commissione si determinava a modificare il proprio metro di giudizio, prendendo in considerazione la dichiarazione integrativa resa dal Dott. Florà solo in sede di istanza di ricalcolo dei punteggi del 12 dicembre 2022.

Orbene, è del tutto evidente che, se la Commissione avesse utilizzato il medesimo metro di giudizio cui aveva fatto ricorso per il Dott. Florà anche in favore del Dott. Paterniti, avrebbe allora dovuto necessariamente considerare la dichiarazione presentata dal ricorrente in allegato alla sua istanza di rettifica del punteggio in data 13 dicembre 2022 (doc. 5) assegnando dunque al ricorrente, eventualmente con riserva, in punteggio di quantomeno 18,25 punti per gli oltre 17 anni di ininterrotto servizio prestato in favore della P.A., in luogo dei soli 6,25 punti assegnati dalla Commissione (cfr. motivo sub I, parr. 3 e ss.).

Anche sotto questo profilo, dunque, risulta del tutto palese l'illegittimità dell'operato della Commissione, in tutta evidenza viziato da disparità di trattamento e violazione del generale canone della par condicio competitorum.

5.- In definitiva, dalle superiori considerazioni emerge in tutta chiarezza l'illegittimità dell'operato della Commissione di gara, che ha valutato l'istanza di ricalcolo del ricorrente utilizzando un metro di giudizio molto più restrittivo di quello utilizzato per vagliare le istanze di ricalcolo presentate da altri candidati al concorso.

Infatti, per quanto attiene all'odierno ricorrente, a fronte di quanto ampiamente dedotto e riportato nel I motivo di ricorso, ed essendo presenti nella domanda i dati cui fare riferimento per una corretta valutazione dei titoli di cui all'art. 10, comma 3, lett. a), non solo l'Amministrazione non prendeva in considerazione quanto dichiarato dal Dott. Paterniti nell'istanza di ricalcolo del punteggio, ma neanche procedeva al soccorso istruttorio ovvero almeno ad un ricalcolo del punteggio sulla base dei dati contenuti nella domanda, pur avendo la stessa Commissione espressamente rilevato l'esistenza di errori nella stessa.

Di contro, la Commissione confermava il rigetto dell'istanza di ricalcolo avanzata dal Dott. Paterniti – non avendo ricevuto indicazioni al riguardo da parte dell'Ufficio personale – assegnando dunque al ricorrente, per i titoli di servizio di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando, solamente 6,25 punti su 30, senza quindi considerare gli oltre 13 anni di servizio prestati dal Dott. Paterniti in favore del MEF, con la qualifica di funzionario di Area III (cfr. doc. 17 nonché scheda valutativa del ricorrente sub doc. 18).

Tale disparità di trattamento - già di per sé radicalmente illegittima - risulta ancor più grave in quanto costituisce il frutto di una scelta compiuta non dalla Commissione esaminatrice a ciò preposta ma, in buona sostanza da un organo terzo, privo di qualsivoglia competenza in relazione al concorso di cui trattasi (ovvero l'ufficio personale del DAG) che, in maniera del tutto arbitraria, ha “suggerito” – senza alcuna richiesta da parte della Commissione di concorso – alla Commissione stessa, dopo che la stessa aveva già respinto le istanze di riesame dei candidati, di rivalutare i titoli di alcuni concorrenti (e non di altri).

6.- In conclusione, dalle superiori deduzioni emerge in tutta chiarezza che la Commissione esaminatrice è incorsa nei vizi di violazione dell'art. 6, L. n. 241/1990, grave difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, perplessità nonché disparità di trattamento, con conseguente illegittimità della valutazione attribuita al ricorrente in relazione ai titoli di servizio di cui all'art. 10, punto 3, lett. a) del Bando.

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati.

* * *

Per tutte le ragioni suesposte e con la più ampia riserva di aggiungere, modificare, meglio specificare, proporre motivi aggiunti si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Si dichiara che la controversia afferisce al pubblico impiego e pertanto il contributo unificato per il presente procedimento è pari ad Euro 325,00.

Con vittoria di spese ed onorari.

Roma, 28 febbraio 2023

(Marco Di Lullo)

(Franco Coccoli)

(Francesco Coronidi)”

6) COPIA DEL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO CHE HA AUTORIZZATO LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

- di seguito copia del testo integrale dell'Ordinanza dell'Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sezione II, n. 4102/2024 del 29.02.2024:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3813 del 2023, proposto da Francesco Maria Paterniti, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Francesco Coronidi, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luigi Palmariello, Luciano Iatarola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) n. 161709 del 30 dicembre 2022, di approvazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, Profilo A (doc. 1);*
- della graduatoria di merito del predetto concorso, allegata al decreto n.*

161709/2022, relativa al Profilo A, nella parte in cui il Dott. Paterniti è stato collocato alla posizione n. 35, con un punteggio complessivo pari a 251,75 punti;
- dei verbali nn. 51, 52 e 53 del 19, 27 e 28 dicembre 2022, con cui la Commissione del predetto concorso disponeva il rigetto della richiesta di rivalutazione titoli avanzata dal Dott. Paterniti;
- della nota DAG 0001243/2023 del 4 gennaio 2023 con la quale l'Amministrazione "respingeva" la domanda di ricalcolo del punteggio presentata dal Dott. Paterniti;
- ove occorrer possa, dell'elenco dei vincitori del citato concorso, allegato al decreto n. 161709/2022, relativo al Profilo A, nella parte in cui non è stato ivi inserito il Dott. Paterniti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli degli altri candidati al citato concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ai fini del decidere sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, primo comma, cod. proc. amm., nei termini che seguono:

a) è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo nei confronti di tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 38 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, Profilo A;

b) per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- c) la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal quale risulti:*
- c.1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
 - c.2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
 - c.3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;*
 - c.4) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;*
 - c.5) copia del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;*
 - c.6) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;*
 - c.7) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;*
- d) il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;*
- e) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;*
- f) la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;*
- g) la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;*

Ritenuto necessario fissare l'udienza pubblica del 19 giugno 2024 (ore di rito), cui la causa viene rinviata, per il prosieguo della trattazione del merito della controversia;

Ritenuto, infine, che ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese vada rinviata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

a) dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami nei termini e nei modi di cui in motivazione;

b) fissa la nuova udienza pubblica al 19 giugno 2024, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario”

7) INDICAZIONE SULLE MODALITÀ CON CUI SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet istituzionale www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 3813/2023)

8) INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON CUI È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

- la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., è stata autorizzata dall'Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sezione II, con Ordinanza n. 4102/2024 del 29.02.2024

* * *

Si allegano al presente avviso, ai fini della loro pubblicazione:

1 - testo integrale della Ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sezione II, n.

4102/2024 del 29.02.2024;

2 - testo integrale del ricorso del dottor Francesco Maria Paterniti R.G.
3813/2023.

Roma, 18 marzo 2024

(Marco Di Lullo)

(Franco Coccoli)

(Francesco Coronidi)